



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 11 / 2017

COMUNE DI RODI GARGANICO - RELITTO DI NAVE AFFONDATA IN LOCALITA' "VOCIACO"
INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO: il foglio prot. 4546 in data 11/04/2017 dell'Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, con il quale è stato segnalato il rinvenimento di un relitto presso le acque antistanti la località "Vociaco", agro del Comune di Rodi Garganico;

RILEVATO: che le acque marine antistanti la località "Vociaco" del comune di Rodi Garganico sono da ritenersi balneabili secondo le informazioni pubblicate sul sito internet www.portaleacque.salute.gov.it;

RILEVATO: che la presenza di lamiere esposte a pelo d'acqua costituisce un pericolo possibile e concreto per l'incolumità dei bagnanti che accedono al prospiciente arenile;

RITENUTO NECESSARIO: rendere nota suddetta insidia posta a pochi metri dalla battigia nonché vietare qualsivoglia attività marittima in prossimità del relitto in parola al fine di scongiurare ogni possibile incidente;

VISTI: gli artt. 17, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione specchio acqueo)

A tutela della pubblica incolumità, è vietata la navigazione, la pesca e le balneazione nello specchio acqueo circostante il relitto rinvenuto in località "Vociaco" del comune di Rodi Garganico, entro un raggio di **10 metri** incentrato nel seguente punto di coordinate geografiche¹ (vedasi immagine in allegato 1):

Lat: 41° 55' 55" Nord – **Long:** 015° 54' 39,2" E

Art. 2

(Pubblicità del divieto)

Il comune di Rodi Garganico è invitato a voler apporre a terra, nelle vicinanze del relitto in questione, appositi cartelli monitori - anche in più lingue - che pubblicizzino l'insidia presente in mare nonché i divieti imposti dalla presente Ordinanza.

¹ Datum: WGS84

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
- b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1164 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 24 aprile 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA N. 11/2017 DEL 24/04/2017

